

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3774

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORMISANO, PORTAS

Modifiche agli articoli 55 e 614 del codice penale in materia di
legittima difesa e di violazione di domicilio

Presentata il 22 aprile 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Recenti fatti di cronaca hanno messo in evidenza l'esistenza di criminali sempre più spietati e spericolati che si introducono nelle altrui abitazioni o altri luoghi di privata dimora, compresi quelli dove viene esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Questa criminalità, per lo più volta a commettere delitti di rapina o di furto, pone costantemente a repentaglio l'altrui e la propria incolumità, talora determinando legittime reazioni a difesa delle persone e dei beni.

Siffatta criminalità, sempre più pericolosa e in continua crescita, dà luogo ormai a una situazione che genera fortissimo allarme sociale e fa lievitare la richiesta di rassicurazione.

Mentre si auspica vivamente il rafforzamento delle misure collettive e individuali di protezione, anche attraverso il potenziamento delle forze di polizia e di *intelligence*, trattandosi per lo più di bande e associazioni criminali, è ormai ineludibile e urgente intervenire legislativamente nel senso di punire più severamente la violazione del domicilio con il raddoppio delle pene (articolo 2, lettere *a*) e *c*)), escludendo altresì qualsiasi responsabilità per danni subiti da chi volontariamente si è introdotto nelle sfere di privata dimora, e di accrescere la possibilità di difesa legittima senza incorrere nell'eccesso colposo (articolo 2, lettera *d*)), mentre il delitto sarà sempre punibile d'ufficio quando funzionale al compimento di altri delitti perseguibili d'ufficio, come la rapina o il furto. Siffatto ampliamento legislativo della tu-

tela, volto anche a evitare il rischio di alimentare la cultura dello « sceriffo fai da te » cavalcata da forze politiche estremiste nei toni, ma improduttive nelle soluzioni, vuole invece costituire un più forte deterrente verso la categoria di criminali dediti a furti e rapine nei luoghi di privata dimora, i quali così sapranno di non poter più beneficiare di scappatoie giuridiche e di non poter più volgere a proprio profitto norme dettate a tutela di persone per bene, quale la risarcibilità del danno.

Chi si introdurrà nei privati domicili saprà, dunque, di pagare più severamente e di non potersi trasformare da aggressore in vittima chiedendo il risarcimento di danni: *imputet sibi* ogni possibile conseguenza del proprio iniziale agire criminale (articolo 1).

Per le stesse ragioni chi difende l'incolumità o i beni propri o altrui all'interno del proprio domicilio non potrà rispondere della propria condotta, neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa (articolo 2).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 614
del codice penale).*

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni »;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ma si procede d'ufficio se il fatto commesso rientra tra i delitti perseguibili d'ufficio »;

c) al quarto comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sette anni »;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Colui che ha posto in essere una condotta prevista dal presente articolo non ha diritto al risarcimento per qualsiasi danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 55 del codice penale).

1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sussiste eccesso colposo di legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità ovvero dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 ».



17PDL0041630